



Camera dei Deputati

Roma, 18 luglio 2016

Alla Procura Generale della Corte dei Conti della Regione Lazio
Via A. Baimonti, 25
00195 Roma

Oggetto: esposto incarichi dirigenziali illegittimi Agenzie fiscali – danno erariale

Il sottoscritto Walter Rizzetto, vicepresidente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati,

premessò che

è ormai noto che negli ultimi quindici anni copiose sentenze della giustizia amministrativa e della Corte Costituzionale hanno palesato la situazione di illegalità delle Agenzie fiscali rispetto al conferimento di incarichi dirigenziali che vige in, chiaro ed aperto, contrasto con la normativa in materia; in particolare, la sentenza della Corte Costituzionale n. 37, del 17 marzo 2015, ha dichiarato la decadenza di circa 1200 dirigenti delle Agenzie fiscali, di cui ben 800 dell’Agenzia delle Entrate. E’ stato inflitto, pertanto, un danno erariale notevole conseguente all’investitura degli incarichi in questione, che hanno determinato il riconoscimento di corrispondenti trattamenti economici illegittimi, oltre il danno alla gestione della “macchina fiscale” dovuto all’espletamento di attività dirigenziali da soggetti che non avevano le competenze e i requisiti curriculari necessari, scelti discrezionalmente e preferiti a coloro che invece avevano diritto a ricoprire tali posizioni. Il tutto, con ovvie e dannose ripercussioni nella gestione delle pratiche destinate ai contribuenti;

la Corte Costituzionale nel dichiarare la decadenza dei dirigenti ha specificamente indicato la necessità di applicare, nelle more delle procedure concorsuali, l’istituto della reggenza regolato dall’art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, che attribuisce le funzioni dirigenziali, relative alle posizioni vacanti, al funzionario più elevato in grado in quanto deputato alla sostituzione del dirigente;

ebbene, neanche la sentenza della Corte Costituzionale ha posto fine alla deplorevole prassi delle Agenzie fiscali di attribuire le funzioni dirigenziali attraverso procedure illecite e discrezionali. Sotto la direzione di Rossella Orlandi, all’Agenzia dell’Entrate si continuano a violare fondamentali principi, come quelli di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Carta costituzionale. Ciò è quanto viene, di frequente, denunciato con atti di diffida della Dirstat, a mezzo stampa, nonché, in sede parlamentare, con molteplici atti di sindacato ispettivo presentati dal sottoscritto, tra i quali, si segnalano le interrogazioni: nn. 5/06572, 5/06681, 5/06775, 5/07621;

in pratica, non solo la decadenza delle cariche dirigenziali è conseguenza di una condotta illegittima posta in essere dalle agenzie fiscali, ma anche nel provvedere alle conseguenti e successive vacanze delle posizioni dirigenziali, questi enti continuano ad agire in un’evidente situazione di illegalità;

dalla pronuncia della Corte Costituzionale, le Agenzie hanno negligenemente fatto trascorrere mesi senza applicare l'istituto della reggenza, violando quanto statuito dai giudici costituzionali, per poi procedere ad attribuire l'esercizio delle funzioni dei posti vacanti dei dirigenti decaduti, con l'istituzionalizzazione di posizioni organizzative speciali (POS) e posizioni organizzative a tempo (POT), agendo ancora illecitamente con il palese intento di continuare ad affidare incarichi su base fiduciaria.

Accade addirittura che tali procedure illegittime si concretizzino in un'applicazione distorta dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n.165, attribuendo incarichi dirigenziali esterni del tutto irregolari; così accade perfino che funzionari interni all'Agenzia delle Entrate vengano messi in aspettativa, per poi essere investiti dell'incarico dirigenziale esterno ai sensi della predetta norma. E' paradossale, tra l'altro, che, sempre con l'attribuzione di incarichi esterni, si sia verificato che dirigenti dichiarati illegittimi con la sentenza della Corte Costituzionale e di conseguenza decaduti dal loro incarico, abbiano ottenuto nuovamente il riconoscimento di funzioni dirigenziali;

si evidenzia, dunque, il danno per l'erario che causano gli incarichi illeciti in questione, considerando che ai funzionari delegati viene corrisposta una cospicua maggiorazione del trattamento economico, che non sarebbe dovuta. Ciò perché la stessa Agenzia, con circolare interna ha assimilato i titolari di posizioni organizzative a coloro che hanno funzioni dirigenziali, anche per quanto riguarda la disciplina dell'orario di lavoro;


l'illiceità degli incarichi attribuiti presso le Agenzie fiscali, in particolare, l'Agenzia delle Entrate è evidente anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 4139 del 2015, che ha confermato gli imprescindibili principi a cui deve conformarsi l'attribuzione di incarichi, anche interni, negli enti pubblici. Il Consiglio di Stato con tale pronuncia ribadisce che il concorso pubblico deve essere la via ordinaria non solo per le assunzioni pubbliche, ma anche per le "promozioni", ossia l'investitura di nuovi incarichi per coloro che fanno già parte dell'organico. Su questi presupposti il giudice amministrativo ha annullato gli atti di una Giunta regionale, con i quali erano stati conferiti incarichi non attraverso un ordinario concorso pubblico, ma con una selezione verticale interamente riservata agli interni. Il Consiglio di Stato ha confermato il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale (ad es. sentenza n. 227/2013), secondo il quale il concorso pubblico costituisce la regola ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, in conformità ai principi costituzionali di uguaglianza (articolo 3), di imparzialità e di buon andamento (articolo 97). Sicché, le selezioni riservate agli interni devono essere un'eccezione al generale principio di entrata in servizio per il tramite del pubblico concorso. Sul punto, anche la facoltà del legislatore di stabilire delle eccezioni a questo principio, deve essere delimitata rigorosamente, pertanto, eventuali deroghe sono legittime solo se sussistano straordinarie esigenze di interesse pubblico e siano adeguatamente esposte e motivate;

è del tutto evidente che presso le Agenzie fiscali, e, si ribadisce, in particolare l'Agenzia delle Entrate, non si provvede a bandire i necessari concorsi pubblici per coprire le vacanze delle posizioni dirigenziali e si persevera con il ricorso ad incarichi discrezionali, in totale violazione della normativa in materia. Ciò perché vengono, sistematicamente, espletate procedure illegittime che, addirittura, sembra abbiano consolidato l'assurdo principio per il quale: le Agenzie fiscali quando lo ritengono possono "ignorare" la legge. Tra l'altro, è proprio per il radicamento di detti

iter discrezionali che nella pubblica amministrazione è sempre stata osteggiata l'istituzione dell'area Quadri, così come esiste nel settore privato.

Alla luce delle osservazioni formulate, **si chiede** di esercitare il controllo sulla gestione finanziaria delle Agenzie fiscali, a sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, per accertare eventuali responsabilità per danno erariale conseguenti agli incarichi illegittimi sistematicamente attribuiti negli anni, come descritto in premessa.

On. Walter Rizzetto

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "On. Walter Rizzetto". The signature is stylized and somewhat cursive, with a prominent vertical stroke on the right side.